

Sentita la Consulta, l'art. 12 del Regolamento regionale n. 6/2011 (Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo') al primo comma stabilisce che: "I comuni adottano apposito regolamento di disciplina dell'attività di acconciatore che prevede l'adeguamento delle disposizioni alla l. 174/05, nonché alla l. 40/2007 e al presente regolamento regionale".

Il successivo comma 2, lett. e) prevede che "Il regolamento comunale prevede altresì:

e) gli orari di apertura e di esercizio dell'attività, la pubblicità degli stessi ed il calendario dei giorni di apertura".

[N.B. il reg. reg. 4/2018 ha modificato l'art. 12 lettera e del reg. reg. 6/2011 nei seguenti termini " e. gli orari di apertura e di esercizio dell'attività". Tale modifica non incide sul contenuto del presente parere]

Pertanto va consultato il regolamento del Comune di Codogno per verificare com'è disciplinato l'aspetto di cui all'art. 12, comma 2, lett. e), Reg.to regionale n. 6/2011.

L'art. 21 del Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista ed esecutore di tatuaggi e piercing, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23 giugno 2015 stabilisce che: "Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura settimanali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, previa acquisizione del parere consultivo delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative. E' consentita la prosecuzione dell'attività oltre l'orario consentito, purché a porte chiuse ed esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni in corso, comunque per una durata non superiore a un'ora rispetto al suddetto orario massimo di chiusura".

Si rimanda, quindi, all'ordinanza sindacale di disciplina orari attività di acconciatori, tatuatori e piercing (ordinanza n. 23/01/2017), in base alla quale sono effettivamente previsti gli obblighi di non superare le 50 ore settimanali e di chiusura domenicale.

In proposito, nel citato documento si legge:

- l'arco temporale giornaliero di apertura degli esercizi di acconciatori, estetisti ed esecutori di tatuaggi e/o piercing non potrà superare le 11 ore e 30 minuti, per un massimo complessivo comunque non superiore a 50 ore settimanali di apertura.

- Fissa per l'anno 2017 l'obbligo di osservazione della chiusura domenica e festiva, secondo il calendario di seguito riportato:

tutte le domeniche (escluso dicembre 2017) CHIUSURA TOTALE.

Per una visione completa della questione, si rimanda al parere emesso dalla Consulta tecnica per l'artigianato, nella seduta del 16 settembre 2013, secondo cui “non possa applicarsi la liberalizzazione degli orari OPE LEGIS agli estetisti ed acconciatori; per queste ultime attività continuerebbero a valere pertanto le disposizioni dettate dai regolamenti comunali (nulla comunque vieta al Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, di liberalizzare gli stessi in quei settori ovvero provvedere/riconoscere un'apertura differenziata per casi specifici, nel rispetto della promozione e tutela della concorrenza).”